

Istituto Comprensivo Statale Completo "G. Galilei" Via Trento e Trieste - 21049 Tradate (VA)
tel. 0331/842151 – 860455 - C.F.: 80014780128 – sito web: icgalileitradate.edu.it
e-mail: vaic814007@istruzione.it - vaic814007@pec.istruzione.it

Avviso n. 74 del 11/11/2021

A: GENITORI
PERSONALE

OGGETTO: "Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico" – trasmissione della Nota tecnica M.I. n. 1218 del 6.11.2021

Con la ulteriore nota di pari oggetto il Ministero, nel trasmettere le nuove indicazioni relative alla gestione di un caso positivo in ambito scolastico, evidenzia che tutte le decisioni e le azioni di salute pubblica ricadono nell'ambito delle competenze dei Dipartimenti di Prevenzione (DdP) che risultano incaricati della disposizione delle misure sanitarie da intraprendere, inclusi l'isolamento dei casi, la quarantena dei contatti e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni/studenti/operatori scolastici.

Fino all'intervento dell'autorità sanitaria, non appena venuto a conoscenza del caso positivo, il dirigente scolastico – per il tramite dei referenti COVID – attiva la seguente procedura:

- informa il DdP della presenza del caso positivo a scuola;
- individua i "contatti scolastici";
- sospende temporaneamente le attività didattiche in presenza per i "contatti scolastici";
- trasmette ai contatti scolastici le indicazioni standardizzate preventivamente predisposte dal DdP;
- segnala al DdP i contatti scolastici individuati.

I "contatti scolastici" sono individuati nelle seguenti categorie:

- i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia;
- i compagni di classe del caso positivo (per la scuola primaria e secondaria);
- il personale scolastico (educatori/operatori/insegnanti) che ha svolto attività in presenza per almeno 4 ore nello stesso ambiente del caso positivo.

I contatti presi in considerazione sono quelli intervenuti nelle 48 ore antecedenti l'insorgenza dei sintomi del caso oppure nelle 48 ore antecedenti la data dell'esecuzione del test risultato positivo (se il caso è asintomatico).

Per tali soggetti, fino all'intervento dell'autorità sanitaria, il dirigente scolastico è autorizzato a sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza e trasmette loro le disposizioni standardizzate, preventivamente predisposte dalle autorità sanitarie, contenenti le indicazioni da seguire.

I contatti scolastici sono sottoposti, secondo tali indicazioni, a sorveglianza con testing e devono, dunque, effettuare test diagnostici con le tempistiche indicate nel documento tecnico. Se il risultato è negativo possono rientrare a scuola; se invece è positivo, non possono rientrare a scuola e devono informare il DdP e il Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta. Il DdP informa tempestivamente il dirigente scolastico in caso di ulteriori casi positivi.

a) Si evidenzia che il **rientro a scuola dei soggetti sottoposti a sorveglianza con testing** può avvenire solo se questi sono in possesso di **attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica in merito all'effettuazione del tampone** e all'avvenuto rilascio del relativo risultato ovvero in seguito ad una comunicazione da parte del DdP.

b) Nel caso invece di **rientro in collettività di contatti di caso dopo quarantena fiduciaria** (es studenti posti in quarantena a causa di un familiare risultato positivo) si precisa che **si richiede per il rientro a scuola il provvedimento di fine quarantena rilasciato da ATS.**

Per gli studenti posti in quarantena fiduciaria per almeno 7 giorni sarà attivata la didattica a distanza da parte dei docenti del Consiglio di Classe

Infine, si ricorda che oltre l'obbligo di comunicare tempestivamente ai referenti COVID (mail: segnalazioni.covid19@icgalileitradate.edu.it) ogni caso di quarantena o di positività, sussistono le disposizioni previste dal Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito con modificazioni dalla L. 24 settembre 2021, n. 133:

*Art. 1 c. 2 lett a) **è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie**, fatta eccezione per i bambini che frequentano i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e la scuola dell'infanzia, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;*

*Art. 1 c. 2 lett b) **è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano**;*

Art. 1 c. 2 lett c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

In allegato: estratto tabelle documento tecnico relative alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e secondaria.

Adele Olgiati
Dirigente Scolastico
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993